

(N. 17)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(PACCIARDI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1948

Nuove misure dell'indennizzo privilegiato aeronautico.

ONOREVOLI SENATORI. — L'indennizzo privilegiato aeronautico, consistente in una somma liquidata per una volta tanto in aggiunta alla pensione dovuta a termini delle vigenti disposizioni, fu istituito con il regio decreto legge 15 luglio 1926, n. 1345, allo scopo di garantire ai militari che prestavano servizio di volo nella Aeronautica e che rimanessero gravemente minorati in seguito ad incidenti di volo o agli aventi diritto, in caso di incidenti mortali, una provvidenza atta a far sì che, in tali dolorose circostanze, all'angoscia della sciagura non si aggiungesse il disagio economico e, forse, la miseria.

L'istituzione dell'indennizzo privilegiato aeronautico intese giustamente di conseguire, oltre che un beneficio di carattere materiale nei riguardi del personale che intraprendeva la rischiosa professione dell'aviatore, un rafforzamento dello stato morale del personale stesso, il quale, liberato da ogni preoccupazione di carattere economico per l'avvenire proprio e delle proprie famiglie, poteva avere

la tranquillità d'animo necessaria per affrontare quotidianamente con serenità ed entusiasmo il rischio del volo.

La concessione dell'indennizzo, in un primo tempo limitata al solo personale dell'Aeronautica avente obbligo continuativo di volo, fu estesa successivamente agli allievi delle scuole di pilotaggio (regio decreto legge 13 febbraio 1927, n. 285); ai militari delle forze armate che prestavano servizio di volo in Aeronautica (legge 10 gennaio 1929, n. 59); poi a tutti i militari delle forze armate che, pur non prestando servizio continuativo di volo, fossero tuttavia comandati a compiere voli isolati per ragioni di servizio (legge 10 luglio 1930, n. 1140) ed infine a tutti i dipendenti statali comandati a compiere voli con aeromobili per ragioni di servizio (regio decreto legge 2 dicembre 1935, n. 2342, convertito con modificazioni nella legge 4 giugno 1936, n. 1129).

Gli importi dell'indennizzo privilegiato aeronautico, senza tener conto delle quote supplementari spettanti al personale con obbligo con-

tinuativo di volo (1/12 in più per ogni anno di servizio di volo), furono stabiliti in cifre che, rapportate al potere di acquisto della moneta in quella epoca, rappresentavano un discreto capitale. Detti importi, in caso di morte dei militari o in caso di invalidità per infermità ascrivibile alla 1ª categoria, corrispondevano all'incirca all'importo di due annualità di stipendio.

Per la seconda categoria di invalidità l'indennizzo era ridotto del 10 per cento e per la terza categoria del 25 per cento.

Dalla istituzione dell'indennizzo privilegiato aeronautico nessun aumento delle sue misure è intervenuto, cosicchè il personale che oggi rimanesse vittima di un incidente di volo, dovrebbe liquidare gli stessi importi che avrebbe liquidati nel 1926, quando la moneta aveva un potere di acquisto molto superiore a quello attuale.

Tale stato di cose annulla praticamente gli scopi di carattere materiale e morale che la legge istitutiva dell'indennizzo volle raggiungere, onde si rende necessario addivenire all'aggiornamento delle tabelle dell'indennizzo stesso in relazione, per quanto possibile, al mutato valore della moneta.

È stato, pertanto, predisposto l'unito disegno di legge, che apporta alle attuali misure dell'indennizzo aumenti che variano da un minimo di circa il 200 per cento, per i gradi più elevati, ad un massimo del 750 per cento per l'aviere.

Analoghi aumenti, di conseguenza, sono stati calcolati per il personale civile.

Tenuta, peraltro, presente la necessità di limitare allo strettamente indispensabile ogni aggravio del bilancio, i suddetti aumenti sono stati stabiliti unicamente per i casi di invalidità ascrivibili alle prime due categorie e per le famiglie acquisite del personale deceduto, lasciando invariate le vecchie misure per le famiglie originarie del personale deceduto, in considerazione del fatto che normalmente non sono a carico del dante causa, e per i casi di invalidità ascrivibili alla terza categoria, attesa la minor gravità delle conseguenze.

Con gli aumenti di che trattasi, in virtù delle diverse percentuali stabilite, si consegue, oltre che un aggiornamento delle vecchie tabelle, una correzione della sperequazione che nelle medesime esisteva fra gli importi dell'indennizzo relativo agli alti gradi e quelli dell'indennizzo relativo ai gradi più bassi della gerarchia.

\*\*\*

Al provvedimento è stato dato effetto per gli incidenti di volo verificatisi a partire dal 1º luglio 1946, epoca alla quale risale l'inizio delle trattative con il Ministero del tesoro circa gli aumenti di che trattasi e dalla quale, pertanto, è sorta negli interessati un'aspettativa in proposito.

---

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Le tabelle *A* e *B* per la determinazione delle misure dell'indennizzo privilegiato aeronautico nei riguardi del personale militare e civile dello Stato, annesse alla legge 10 gennaio 1929, n. 59 e modificate dalla legge 4 giugno 1936, n. 1129, sono sostituite dalle allegate tabelle *A* e *B*.

### Art. 2.

La presente legge ha effetto per gli incidenti di volo verificatisi a partire dal 1º luglio 1946.

TABELLA A.

## PERSONALE MILITARE

GRADO	Misura dell'indennizzo privilegiato aeronautico				
	In caso di morte		In caso di infermità		
	A favore della vedova e dei discendenti	A favore dei genitori e dei collaterali o loro discendenti	Ascrivibile alla 1ª categoria di pensione	Ascrivibile alla 2ª categoria di pensione	Ascrivibile alla 3ª categoria di pensione
Generale d'Armata e gradi corrispondenti . . .	210.000	65.000	210.000	189.000	48.750
Generale di Squadra Aerea e gradi corrispondenti	196.000	55.000	196.000	176.400	41.250
Generale di Divisione Aerea e gradi corrispondenti	182.000	50.000	182.000	163.800	37.500
Generale di Brigata Aerea e gradi corrispondenti	168.000	40.000	168.000	151.200	30.000
Colonnello . . . . .	154.000	35.000	154.000	138.600	26.250
Tenente colonnello . . . . .	144.000	32.000	144.000	129.600	24.000
Maggiore . . . . .	134.000	29.000	134.000	120.600	21.750
Capitano . . . . .	124.000	26.000	124.000	111.600	19.500
Tenente . . . . .	116.000	23.000	116.000	104.400	17.250
Sottotenente . . . . .	108.000	21.000	108.000	97.200	15.750
Maresciallo di 1ª classe . . . . .	100.000	19.000	100.000	90.000	14.250
Maresciallo di 2ª classe . . . . .	94.000	18.000	94.000	84.600	13.500
Maresciallo di 3ª classe . . . . .	88.000	17.000	88.000	79.200	12.750
Sergente maggiore . . . . .	82.000	15.000	82.000	73.800	11.250
Sergente . . . . .	76.000	13.000	76.000	68.400	9.750
Primo Aviere . . . . .	70.000	9.000	70.000	63.000	6.750
Aviere scelto . . . . .	65.000	8.500	65.000	58.500	6.375
Aviere . . . . .	60.000	8.000	60.000	54.000	6.000

TABELLA B.

## PERSONALE CIVILE

GRADO	Misura dell'indennizzo privilegiato aeronautico				
	In caso di morte		In caso di infermità		
	A favore della vedova e dei discendenti	A favore dei genitori e dei collaterali e loro discendenti	Ascrivibile alla 1ª categoria di pensione	Ascrivibile alla 2ª categoria di pensione	Ascrivibile alla 3ª categoria di pensione
1º . . . . .	225.000	75.000	225.000	202.500	56.250
2º . . . . .	210.000	65.000	210.000	189.000	48.750
3º . . . . .	196.000	55.000	196.000	176.400	41.250
4º . . . . .	182.000	50.000	182.000	163.800	37.500
5º . . . . .	168.000	40.000	168.000	151.200	30.000
6º . . . . .	154.000	35.000	154.000	138.600	26.250
7º . . . . .	144.000	32.000	144.000	129.600	24.000
8º . . . . .	134.000	29.000	134.000	120.600	21.750
9º . . . . .	124.000	26.000	124.000	111.600	19.500
10º . . . . .	116.000	23.000	116.000	104.400	17.250
11º . . . . .	108.000	21.000	108.000	97.200	15.750
12º . . . . .	100.000	19.000	100.000	90.000	14.250
13º . . . . .	94.000	18.000	94.000	84.600	13.500